

Codice DB1422

D.D. 23 dicembre 2013, n. 3165

Decreto 30/06/2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art.40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D.Lgs. 152/2006. Approvazione aggiornamento del progetto di gestione del bacino della diga di Ceppo Morelli nel comune di Ceppo Morelli (VB), di proprietà della EDISON S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29/01/2008,n.1/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori di aggiornare il progetto di gestione per i propri invasi per permettere anche un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Considerato che il progetto di gestione della diga in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale regionale n.69 del 13/01/2010.

Premesso che per la struttura di sbarramento, la cui capacità di accumulo idrico è fortemente ridimensionata dal cospicuo accumulo lapideo iniziato già a seguito della costruzione e per il quale non si programmano asportazioni, è in esame presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un progetto di ristrutturazione che prevede:

- la trasformazione della diga dal tipo a arco al tipo ad arco-gravità, realizzando una struttura in cls a ridosso del paramento di valle della diga esistente;
- la realizzazione di un nuovo scarico di superficie a soglia libera, con ciglio sfiorante in fregio al coronamento della diga ristrutturata, previo scapitozzamento della diga esistente;
- l'adeguamento dello scarico di superficie esistente;
- la realizzazione di un nuovo scarico denominato "di fondo" alla medesima quota dell'attuale scarico di mezzofondo, finalizzato anche al rilascio del DMV;
- la disattivazione ed abbandono dello scarico di fondo esistente da tempo intasato, come previsto fin dal collaudo originario dello sbarramento.

Considerato quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi istruttoria del 13 settembre 2012 e richiesto alla Società con nota prot.n. 4418/DB14.22 del 08/10/2012.

Considerate le operazioni effettuate ed i risultati dei monitoraggi ambientali eseguiti.

Premesso che la Società Edison S.p.A. ha presentato con nota (Ns. prot. N. 63067/DB14.22 del 10/10/2013), l'aggiornamento del progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Premesso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio tecnico per le Dighe di Torino ha trasmesso il proprio parere preventivo positivo con richiesta di integrazioni (nota prot.n.131509/UTDTo del 28/11/2013).

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 29/11/2013, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione aggiornato indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi riunitesi i giorni 13/09/2012 e 29/11/2013.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti:

- Valutazione tecnica Arpa Piemonte prot. n. 108148 del 28/11/2013;
- Parere Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 131509 del 28/11/2013;
- Comune di Vanzone con San Carlo ns prot. 70532 del 20/11/2013;
- Comune di Ceppo Morelli ns. prot. n. 70807 del 21/11/2013.

determina

Si approva l'aggiornamento del progetto di gestione relativo al bacino della diga di Ceppo Morelli, che la Società Edison S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 63067/DB14.22 del 10/10/2013, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Il progetto dovrà contenere integrazioni quali:
 - a) Considerazioni più circostanziate relative alla valutazione di stabilità dei versanti da correlare anche alle variazioni del livello di invaso;
 - b) Planimetria del bacino con almeno due sezioni batimetriche lungo l'asse dell'esistente scarico di alleggerimento e lungo l'asse del futuro scarico di fondo indicando la quota dell'asse dello scarico di fondo interrto;
 - c) Relazione in merito alle caratteristiche fisiche del materiale depositato, ovvero granulometrie in corrispondenza dei vari punti di prelievo (prossimità diga, centro serbatoio e coda serbatoio);
 - d) Stime aggiornate dei volumi di trasporto solido associati ad eventi di piena.
4. Le operazioni di svaso, dovranno essere eseguite con attenzione rivolta alla fauna ittica, prevedendo opportuni ripopolamenti, ed alle infrastrutture (guadi, ponticelli) presenti a valle della

diga e che potrebbero essere danneggiati o messi a rischio dal materiale che potrebbe depositarsi. Per le opere venga effettuata una verifica preventiva dell'esistente ed un ripristino delle sezioni idrauliche che subiranno delle riduzioni o intervento manutentivo di quanto dovesse risultare danneggiato;

5. Le asportazioni meccaniche dovranno essere autorizzate e eventuali ture previste per l'attivazione del bypass dovranno essere eliminate al termine delle operazioni;

6. Sulle modalità di gestione:

a) dovranno essere mantenute le attuali modalità di svasso, con rilevamento dei parametri portata, ossigeno disciolto e solidi sospesi (previa predisposizione di curva di taratura) per tutta la durata delle operazioni ed utilizzando opportunamente i sistemi di mitigazione già in uso (bypass) al fine di assicurare la necessaria diluizione ai picchi di torbida, da mantenersi comunque entro i valori soglia di riferimento regionali indicati nel D.PG.R. 29 gennaio 2008 Reg. 1/R - Tab. 2;

b) in riferimento alle cosiddette "manovre di esercizio degli scarichi" descritte al par. 3 del Progetto in esame, si rammenta che qualora si configurino come "prove di funzionalità" degli organi di scarico, esse non sono soggette a Progetto di gestione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 30 giugno 2004, ma solo alle prescrizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; qualora invece, come verosimile, esse siano da intendersi come aperture, anche parziali e temporanee, dello scarico di alleggerimento, finalizzate a liberare l'area prospiciente il medesimo e l'opera di presa ovvero a prevenire un loro interrimento durante eventi di piena e contestualmente a mantenere in efficienza i relativi meccanismi, allora esse dovranno essere ricomprese nella fattispecie degli "spurghi", da effettuarsi prevalentemente in coda a condizioni di piena o comunque di sfioro superficiale: anche per tali operazioni, di durata ed intensità variabile, dovranno essere previsti, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i rilievi analitici di cui al punto a); si richiede inoltre che sia comunicato al Dipartimento ARPA competente per territorio l'avvenuta apertura degli scarichi entro i 5 giorni successivi l'evento nonché, in formato tabellare, i dati eventualmente rilevati non appena disponibili;

c) in relazione alle prospettate operazioni di "fluitazione controllata a bacino vuoto" si richiede il rispetto scrupoloso dei valori soglia di riferimento regionali indicati nel D.PG.R. 29 gennaio 2008 Reg. 1/R - Tab. 2, anche mediante predisposizione di misure di pronto intervento per il ripristino di condizioni accettabili quali, ad esempio, il fermo temporaneo delle macchine operatrici, l'attivazione del bypass dell'invaso e rilasci, quand'anche modesti, dalla derivazione sul rio Tignaga gestita dal proponente; tali operazioni non potranno essere effettuate con frequenza maggiore di quella annuale e preferibilmente, a seguito di opportune verifiche di fattibilità sulla base delle condizioni meteo ed idrologiche rilevate nei primi anni, dovranno essere attivate dopo lo svasso invernale senza soluzione di continuità, ovvero mantenendo l'invaso vuoto senza re-invasare e successivamente procedere a nuovo svasso;

d) considerato il significativo stress che operazioni significative di spurgo, svasso e fluitazione ripetute nell'anno potrebbero generare sul T. Anza, tenuto conto che tale corpo idrico, soggetto ad Obiettivi di qualità ai sensi della Dir. n° 2000/60/CE, fa parte della rete di monitoraggio regionale e nel triennio 2009-2011 è risultato in Stato Chimico ed Ecologico "Buono", atteso che la nuova gestione dell'invaso sarà finalizzata al mero mantenimento dello stato attuale e non ad una riduzione della massa di deposito, dovrà essere fatta, con cadenza annuale, una stima quantitativa e una attenta valutazione qualitativa del bilancio annuo tra apporti ed asporti complessivi di sedimento all'invaso, ai fini di programmazione dell'annualità successiva. Qualora da tali valutazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Dip. ARPA competente, emergesse un quadro di sostanziale equilibrio, dovrà essere prevista, almeno a titolo previsionale per l'anno entrante, la non effettuazione di spurghi e fluitazioni controllate a invaso vuoto;

e) alla conclusione di operazioni di svasso, spurgo e fluitazione dovrà sempre essere effettuato il rilascio di una adeguata portata d'acqua di sfioro a bassa torbidità al fine di dilavare i depositi di materiale fine a valle dell'invaso;

f) in relazione alle operazioni di asportazione meccanica, effettuate a bacino vuoto o con impianto in esercizio, si precisa che il materiale di cui si prevede l'alienazione è soggetto, ai fini del suo recupero, alle disposizioni di cui agli artt. 41 e 41-bis della L. n° 98 del 9 agosto 2013 che hanno modificato l'art.184-bis del D.Lgs.152/2006, ed esula pertanto dal campo di applicazione del D.M. n° 161 del 10 agosto 2012 (Terre e rocce da scavo); a tal riguardo si richiede che nel programma di sintesi, da presentarsi almeno 4 mesi prima dell'inizio delle operazioni, sia indicato cartograficamente l'areale di prevista escavazione all'interno dell'invaso e sia prodotta una stima volumetrica in un range di valori più ristretto e meno aleatorio di quello indicato (5000 - 20000 mc.) per il volume che si intende asportare nella specifica operazione.

7. Sulle modalità di monitoraggio:

a) in relazione ai rilievi sulla componente macrobentonica del T. Anza, si richiede che gli stessi siano effettuati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 8 novembre 2010 n° 260) ovvero mediante Indice ufficiale Multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR_ICMi) nei punti di monitoraggio già concordati con ARPA Piemonte e sino ad oggi utilizzati;

b) le frequenze del monitoraggio dei parametri idrologici, chimico-fisici e biologici dovranno essere conformi a quanto indicato in Tab.1 del D.PG.R. 29 gennaio 2008 Reg. 1/R , con la possibilità di ampliare a 3-6 mesi dall'effettuazione di ciascuna operazione l'arco temporale valido per la terza campagna relativa al macrobenthos. In caso di operazioni consequenziali, ovvero non interrotte da significativi lassi temporali a invaso pieno e scarichi chiusi, potrà essere previsto, previo accordo con ARPA Piemonte, un unico ciclo annuale di campagne di misura del macrobenthos;

c) in relazione alla necessità di evitare fenomeni anche progressivi di accumulo ed intasamento (clogging) nel Torrente Anza dovranno essere concordati con ARPA Piemonte e con i Comuni interessati alcuni punti potenzialmente critici a valle dell'invaso, sia sotto il profilo delle infrastrutture (guadi, ponti, prese) sia sotto il profilo della conformazione torrentizia, dovranno essere eseguiti rilievi fotografici comparativi ad adeguata risoluzione, prima e dopo ogni operazione significativa (svaso, fluitazione controllata); in caso di accertati accumuli non effimeri, dovranno essere attuate dal proponente opportune azioni mitigative nello svolgimento delle operazioni prossime o in corso, e, a cura ed onere del medesimo, dovranno essere ridotti gli accumuli, attraverso "lavaggi" con cacciate di acqua pulita ed eventualmente mediante rimozione meccanica;

d) almeno con cadenza biennale dovrà essere effettuata una caratterizzazione quali-quantitativa dell'ittiofauna presente nel corso d'acqua a valle dell'invaso, al fine di rilevare eventuali effetti di degrado su tale componente biologica; a tal riguardo si precisa che le operazioni di svaso dovranno essere preferibilmente effettuate nel periodo tardo invernale (fine febbraio-marzo) onde non interferire con il periodo riproduttivo dei salmonidi; i risultati di tali campagne dovranno essere comunicati al Dipartimento ARPA competente per territorio ed alla Direzione scrivente;

e) fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del D.M. 30 giugno 2004 (Programma di sintesi) si richiede che l'ARPA territorialmente competente venga informata, con un anticipo di almeno 15 giorni, dell'inizio di operazioni di fluitazione, spurgo e svaso.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei cinque anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia